

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5  
ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3

Associazione di Promozione Sociale

"Il Sole e la Torre"

Via della Croce, 6 Bussero

Verbale dell'Assemblea Straordinaria n°24bis del 2 Luglio 2019



**Presenti personalmente:**

Angelo Noli (Presidente), Francesco Beltrami (Segretario), Massimo Vadori (Vicepresidente)  
e Santolo Castellano (Revisore)

**presenti per delega:**

AD Martesana Scacchi e Michele Puòpolo deleghe a Beltrami  
Ercole Di Cosmo delega a Castellano  
Gianfranco Randazzo delega a Vadori

Nessun assente

O.d.G.:

**.1) MODIFICHE A STATUTO NECESSARIE PER ADEGUARSI  
ALLE NUOVE LEGGI SULLE ASSOCIAZIONI**

**.2) Varie ed eventuali**

AGENZIA ENTRATE  
DIREZIONE  
UFFICIO ENTRATE  
Registrazione n° 13/2019  
con  
del  
Firma su delega del Direttore Provinciale  
Vice  
Il  
Maria Rosa Raico

**Per il punto "1"**

**il Presidente (Angelo Noli) dà la parola al Segretario (Francesco Beltrami)  
che procede alla lettura del nuovo Statuto**

(comunque già portato a conoscenza telematicamente dei presenti),  
**soffermandosi sui punti su cui si è valutato di fare variazioni d'accordo con i  
ns. consulenti del CIESSEVI, dopo breve dibattito**

**l'intero nuovo Statuto proposto (come copia allegata)  
viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.**

**Per il punto "2"**

**il Presidente fa notare che, variando il nuovo Statuto il nome dell'Associazione da:  
Associazione di Promozione Sociale "Il Sole e la Torre" (troppo lungo e poco pratico)**

**al nuovo nome: IL SOLE E LA TORRE APS**

**occorrerà comunicarlo all'Ufficio del Registro, Banca, Comune di Bussero ed altri Enti ed  
Associazioni con cui abbiamo relazioni e fornire loro (se necessario e/o comunque richiesti) copia  
del nuovo Statuto**

**e dà mandato al Segretario di provvedervi ove non vi provveda lui stesso personalmente.**

**PER LA REGISTRAZIONE:** incarica il Segretario di preparare moduli, deleghe documentazione  
e quant'altro necessario e provvedervi.

**Non essendoci altro da deliberare alle ore 19 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea**

Il Segretario  
  
Francesco Beltrami

Il Presidente  
  
Angelo Noli



(1/15)

**Atto esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5  
ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3**

### STATUTO

Aggiornato come deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 2 Luglio 2019  
de: Il Sole e la Torre APS; C.F.: 91550980154; registrata al n.135 dl Registro Provinciale delle Associazioni,  
sezione F (con decreto dirigenziale n.137/2009 del 07/04/2009 R.G. n.5664/2009);  
l'Associazione era stata fondata il 25/06/2002 col nome di: "Associazione di Promozione Sociale Il Sole e la  
Torre", con atto privato registrato con lo Statuto il 26/06/2002 al n.1988 serie 3 all'Ufficio del Registro di  
Gorgonzola, successivamente già modificato come registrato il 23/12/2008 al n.7136 serie 3 ed il  
30/03/2009 al n.1759 serie 3.

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, l'associazione denominata: "Il Sole e la Torre APS" di seguito, in breve, "Associazione".  
L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs.  
117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e  
delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni  
economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Gli associati si riconoscono nei valori e nei principi  
del dettato costituzionale e dichiarano che l'antifascismo è tratto distintivo e fondante dell'associazione.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bussero e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può  
essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 2 – Finalità**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione ha come principi fondamentali la libertà dell'individuo e la partecipazione sociale, promuovendo anche direttamente attività culturali e ricreative. Nel rispetto della libera aggregazione culturale, sociale e politica, promuove anche spazi e opportunità d'incontro ai gruppi informali del territorio che abbiano simili obiettivi per agevolarne il raggiungimento e per favorire il conseguimento di una loro autonomia, per l'idea che la partecipazione sociale ed il coinvolgimento personale diretto ed autonomo siano di per sé elemento e scuola di democrazia.

**Art 3 - Attività di interesse generale**

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alla lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

2. In particolare l'Associazione si propone di organizzare dibattiti, convegni, seminari e manifestazioni culturali, attività sportive e ricreative rivolte alla comunità locale e territori limitrofi, studi e ricerche sugli aspetti culturali, storici, economici e politici della comunità locale, attività editoriali come la pubblicazione di un bollettino ed eventuali atti dei convegni e manifestazioni realizzati.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.



#### **Art. 4 – Attività diverse**

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

#### **Art. 5 – Raccolta fondi**

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

#### **Art. 6 – Ammissione**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e dichiarano di accettarne senza riserve lo Statuto.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.



5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione e di usufruire di tutti i servizi da essa eventualmente prestati;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione, decadenza per morosità superiore a due esercizi consecutivi senza giustificato motivo.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato per motivi diversi dalla morosità deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. nel caso di morosità la decadenza avviene automaticamente senza necessità di comunicazioni al socio moroso dell'avvenuta decadenza e deve restarne nota nel primo consiglio utile dopo l'accertata decadenza.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



#### **Art. 9 - Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### **Art. 10 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 11 – Assemblea**

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

(7/15)

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal socio anziano o infine da chi venisse indicato dall'assemblea stessa.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

**5. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.**

## Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività e il Preventivo economico;
- c) approvare il Rendiconto consuntivo e la Relazione sull'attività svolta;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- i) acquisti ed alienazioni di immobili
- j) l'esame delle questioni sollevate dai soci e/o proposte dal Consiglio Direttivo.

John

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

#### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. L'Assemblea è comunque validamente costituita se sono presenti (effettivamente o per delega) tutti i soci.

#### **Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

A large, stylized handwritten signature is visible on the left side of the page. Below it, there is a circular stamp that is partially cut off, containing the text "Direzione" and "Assistente".

(9/15)

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. Di ogni riunione viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.



(10/15)

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

#### **Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Preventivo economico ed il programma di attività, possibilmente entro il mese di dicembre e comunque con il Rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura nonché la Relazione sull'attività svolta;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;



(11/15)

- k) eleggere il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti;
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario-Tesoriere che possono essere scelti anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza assoluta dei presenti dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato (nel limite di un terzo dei componenti) devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.



3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3 calcolato per difetto) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

#### **Art. 18 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dall'eventuale Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



#### **Art. 19 - Il Segretario**

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

#### **Art. 20 - Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 21 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

Entrate - Direzione  
territoriale di...

- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

#### **Art. 22 - Scritture contabili**

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 23 - Esercizio sociale**

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio.
- 3. Il Rendiconto consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato e per quanto di ns. competenza.
- 4. Il Preventivo economico deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello previsto per il bilancio consuntivo, elaborato dal consiglio direttivo e discusso e approvato dall'Assemblea.

**Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili.** L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Alle Entrate - Direzione  
Dipartimento territoriale

**Art. 25 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

**Art. 26 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

**Art. 27 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

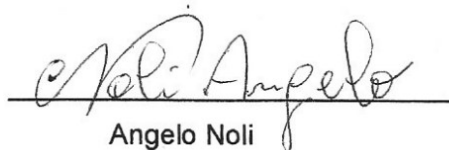
Il Segretario



Francesco Beltrami

BLTFNC46A27D548W

Il Presidente



Angelo Noli

NLONGL60R07F2050

